

# REPUBBLICA ITALIANA

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

### SEZIONE TERZA TER

**Registro Ordinanze: /**  
**Registro Generale: 2273/2005**

nelle persone dei Signori:

**FRANCESCO CORSARO** Presidente  
**SILVESTRO MARIA RUSSO** Cons. , relatore  
**STEFANO FANTINI** Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del **21 Aprile 2005**

Visto il ricorso 2273/2005 proposto da:

*SOC COSENZA CALCIO 1914 ED ALTRI  
BISCEGLIA FRANCESCO (PADRE FEDELE)*

rappresentato e difeso da:

*LUBRANO AVV. FILIPPO  
CARRATELLI AVV GIUSEPPE  
LUBRANO AVV. ENRICO*

con domicilio eletto in ROMA

*VIA FLAMINIA, 79  
presso  
LUBRANO AVV. FILIPPO*

**contro**

*FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - FIGC*

rappresentato e difeso da:  
*GALLAVOTTI AVV. MARIO  
MEDUGNO AVV. LUIGI*

*con domicilio eletto in ROMA  
VIA PO, 9  
presso  
GALLAVOTTI AVV. MARIO*

**per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,**

della decisione emanata dalla Commissione di Appello Federale (CAF) della FIGC in data 7 marzo 2005 (pubblicata nel solo dispositivo), con la quale la stessa ha rigettato il ricorso degli attuali ricorrenti proposto avverso il provvedimento emanato

dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale della FIGC in data 11 febbraio 2005 (Comunicato Ufficiale n. 115) con la quale la Società Cosenza 1914 è stata sottoposta alla sanzione disciplinare della “penalizzazione” in classifica di punti tre ed alla sanzione disciplinare pecuniaria di euro 2.000,00 (duemila/00), mentre il Presidente Padre Fedele è stato sottoposto alla sanzione disciplinare della squalifica (inibizione) per anni uno per avere gli stessi (Società e legale rappresentante) proposto ricorso al TAR Lazio (r.g. n. 11192/2004; nonché di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;  
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - FIGC*

Udito il relatore Cons. SILVESTRO MARIA RUSSO e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che, ad un primo esame, sussiste nella specie il lamentato danno, in relazione sia all'imminente definizione del Campionato cui la ricorrente partecipa, sia all'oggettiva rilevanza delle sanzioni irrogate ad essa ed al consorte;

**P.Q.M.**

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 21 Aprile 2005

**Il Presidente: Francesco CORSARO** \_\_\_\_\_

**Il Relatore: Silvestro Maria RUSSO** \_\_\_\_\_

*/ap*